



CITTÀ DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLE RETTE
RELATIVE AI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del XX.XX.2026

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLE RETTE
RELATIVE AI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI**

SOMMARIO:

Capo I - Norme generali:

- Art. 1 - Modalità di pagamento;
- Art. 2 - Recupero morosità;
- Art. 3 - Esenzioni;
- Art. 4 - Agevolazioni per le famiglie;
- Art. 5 - Utenti non residenti;

Capo II - Servizio di asilo nido:

- Art. 6 - Quota di iscrizione;
- Art. 7 - Valutazione della situazione economica del nucleo;
- Art. 8 - Variazioni situazione nucleo familiare;
- Art. 9 - Determinazione della retta;
- Art. 10 - Riduzioni per assenze, chiusure del servizio, rinunce;

Capo III - Altri servizi scolastici ed educativi:

- Art. 11 – Refezione scolastica;
- Art. 12 – Servizi parascolastici;
- Art. 13 – Trasporto scolastico;
- Art. 14 – Centro estivo;
- Art. 15 – Iscrizioni – ritiri;
- Art. 16 – Riduzioni per chiusure;
- Art. 17 – Riduzioni ed agevolazioni.

**CAPO I – NORME GENERALI
PREMESSA**

Il Comune di Castenaso eroga servizi educativi e di supporto alla scuola, differenziati per tipologia, fascia di età dei ragazzi e bisogni delle famiglie. Tali servizi sono inseriti nella programmazione complessiva dell'Ente ed intendono favorire il sostegno alla genitorialità ed il diritto allo studio per tutti.

Il Consiglio Comunale, di anno in anno, contestualmente all'approvazione del bilancio comunale stabilisce la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale da parte degli utenti. Ciascun iscritto ai servizi educativi e scolastici, corrisponde pertanto una quota di contribuzione agli stessi definita dalla Giunta Comunale, nell'ambito della manovra tariffaria annuale, tenendo conto di principi di compartecipazione alla spesa dell'Ente e di equità sociale.

Questo Regolamento intende stabilire gli indirizzi ed i criteri per la determinazione e la riscossione delle rette relative ai servizi comunali di Asilo Nido, Refezione Scolastica, Trasporto Scolastico, Attività parascolastiche (pre e post-scuola, custodia), Centro Estivo.

Gli orientamenti generali cui si rifà il regolamento, sono i seguenti:

- la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziate sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa statale di settore in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;

- l'applicazione di una particolare riduzione nel caso di più figli frequentanti i servizi scolastici nell'ambito degli interventi di sostegno alle famiglie;
- la determinazione delle tariffe in riferimento al costo ed alla tipologia del servizio, prevedendo, di norma, una quota fissa mensile relativa ai costi di gestione indipendenti dalle presenze effettive al servizio;
- la possibilità di differenziare le rette in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall'utente, al fine di promuovere sistemi che contribuiscano allo snellimento burocratico, anche per l'utenza e al contenimento dei costi amministrativi.

ART. 1 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tutti gli utenti sono tenuti al pagamento dei servizi educativi e scolastici secondo le tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Il pagamento avviene, di norma, tramite avviso PagoPA o domiciliazione bancaria.

Il pagamento delle rette deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata sull'avviso.

Qualunque sia il sistema di pagamento prescelto, l'utente riceverà mensilmente l'avviso di pagamento, di norma tramite posta elettronica, o tramite altre modalità concordate con il Servizio, con il dettaglio delle tariffe calcolate ed i termini di pagamento.

ART. 2 - RECUPERO MOROSITÀ

L'ufficio competente effettua periodicamente verifiche rispetto al pagamento delle rette ed al fine di accelerare il processo di riscossione delle entrate; compiuta infruttuosamente la fase ordinaria (intendendosi per tale quella non sollecitatoria e meramente preordinata all'adempimento spontaneo da parte del debitore), il Responsabile di Area procederà senza indugio e senza ulteriori atti, all'emissione degli avvisi di accertamento esecutivi quali titoli obbligatori per la notifica del credito e propedeutici alla riscossione coattiva.

L'Amministrazione darà avvio alla procedura di accertamento patrimoniale esecutivo, che comporterà la messa in mora con aggravio degli oneri di riscossione previsti per legge e degli interessi di mora, nella misura del tasso legale, vigente tempo per tempo con le modalità previste dalla legge 160/2019. In relazione ai servizi non essenziali (Parascolastici – Trasporto – Centro estivo), prima di accettare l'iscrizione per l'anno successivo di utenti morosi, dovrà essere verificato il regolare pagamento delle rette dovute a carico di ogni pagante eventualmente presente nello storico dei pagamenti; in caso di persistente insolvenza l'ammissione sarà rinviata fino al momento dell'avvenuto pagamento degli arretrati o fino al momento dell'accordo per la riscossione dilazionata approvata dal Responsabile dell'Area Servizi di Comunità.

Con riferimento a tutti gli altri servizi (Refezione scolastica, Asilo Nido) prima dell'avvio di ogni anno scolastico il Responsabile dell'Area Servizi di Comunità provvederà ad una accurata verifica della situazione debitoria dei richiedenti il servizio e, informata la Giunta Comunale in maniera puntuale e dettagliata, dovrà adottare la sospensione del servizio fino ad avvenuta definizione dell'eventuale posizione debitoria.

ART. 3 – ESENZIONI

Di norma non sono previste esenzioni esclusivamente in relazione al reddito.

L'esenzione dal pagamento delle rette sarà possibile solo per i casi segnalati dal Servizio Sociale che ha in carico il minore, ed approvati dal responsabile dell'Area Servizi di Comunità.

L'esenzione è valida per l'anno scolastico di presentazione o per un periodo limitato concordato con il Servizio Sociale di riferimento.

ART. 4 - AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE

Nel caso di famiglie residenti, con più di un figlio utente dei servizi educativi e scolastici comunali, si applicano le seguenti percentuali di riduzioni:

- 20% sulla tariffa dovuta per il 2° figlio;
- 30% sulla tariffa dovuta per il terzo figlio;
- esenzione dal quarto figlio in poi.

Con riferimento al servizio di asilo nido, in caso di fratelli frequentanti contemporaneamente nidi comunali o convenzionati verrà applicata una riduzione pari al 20% ad entrambi i fratelli.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo vengono equiparati ai servizi comunali anche i servizi privati (scuole dell'infanzia paritarie, asili nido autorizzati al funzionamento) presenti nel territorio di Castenaso. In questi casi la riduzione del 20% per secondo figlio utente ed eventuali altre riduzioni per altri figli vengono applicate sulla tariffa per la frequenza dei servizi scolastici comunali versata al Comune di Castenaso.

Per le famiglie che accolgono bambini in affido, in applicazione a quanto previsto dall'art. 9 della direttiva regionale n. 846/2007 e ss.mm.ii. e con la volontà di riconoscere il ruolo sociale dell'accoglienza, si stabilisce l'esenzione sulle rette dei servizi educativi e scolastici comunali.

ART. 5 - UTENTI NON RESIDENTI

Agli utenti non residenti si applicano, di norma, le stesse rette definite per i residenti, salvo decisioni diverse adottate dalla Giunta Comunale nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

Non sono invece estese ai residenti in altri Comuni le agevolazioni e le esenzioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento. Eventuali eccezioni potranno essere valutate in accordo con il Servizio Sociale interessato e fatta salva la disponibilità del Comune di residenza di farsi carico dell'integrazione necessaria.

Sono equiparati ai residenti i bambini accolti presso strutture residenziali di tutela sociale, aventi sede sul territorio comunale.

CAPO II – SERVIZIO DI ASILO NIDO

ART. 6 - QUOTA DI ISCRIZIONE

In sede di presentazione della domanda di accesso al servizio di asilo nido verrà richiesta ai genitori una quota pari ad € 100,00 da versarsi secondo modalità definite dal Responsabile di Area competente tramite apposito bando. Tale quota sarà interamente rimborsata, in caso di ammissione al nido e di regolare frequenza.

Il mancato pagamento della suddetta quota comporterà di norma il mancato inserimento in graduatoria, salvo il caso di utenti esenti, segnalati dal Servizio Sociale di riferimento o di pluri-utenza ai sensi dell'art. 4.

In caso di permanenza in lista d'attesa oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione dell'iscrizione tale quota verrà restituita agli interessati. In caso di rinuncia volontaria al servizio in

qualsiasi momento presentata o di mancata accettazione del posto proposto, tale quota non sarà restituita.

L'aggiornamento successivo e futuro di tale quota, sarà approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO

La retta del servizio viene definita sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), secondo i criteri individuati dal D.P.C.M. n. 159/2013 e dal "Regolamento di Ambito distrettuale per l'accesso e la compartecipazione al costo delle Prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2015 e successive modifiche e integrazioni.

All'atto di iscrizione e all'inizio di ogni anno scolastico l'utente è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva unica con richiesta di attestazione ISEE, valida ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 159 del 5 dicembre 2013, e relativa alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni (art. 7).

Tale documentazione va presentata nei termini stabiliti annualmente dal servizio competente. Nel caso in cui, entro i termini definiti, non venga presentata la dichiarazione sostitutiva unica verrà automaticamente applicata la quota massima stabilita dalla Giunta Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe. La quota personalizzata, calcolata in base all'indicatore ISEE per minorenni, potrà essere applicata, a richiesta, anche in corso d'anno con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Sulle Dichiarazioni Uniche Sostitutive verranno attivati i controlli di veridicità ai sensi dell'art. 71 "Modalità dei controlli" del D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e dell'art. 11 "Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE" comma 6 del D.P.C.M. 159/13.

ART. 8 - VARIAZIONI SITUAZIONE NUCLEO FAMILIARE

È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche. Solo nel caso in cui la nuova ISEE abbia subito una variazione superiore al 10% rispetto alla precedente ISEE, la retta del servizio verrà rideterminata a partire dal mese successivo a quello di presentazione della nuova attestazione. Per variazioni inferiori o uguali al 10% rispetto alla precedente ISEE, la retta del servizio verrà rideterminata a partire dall'anno scolastico successivo.

Qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 (ISEE corrente) del DPCM 159/2013, di significative variazioni della condizione occupazionale e reddituale del nucleo familiare (variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente) è data facoltà ai beneficiari di presentare un ISEE corrente che sarà applicata secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Regolamento di Ambito distrettuale per l'accesso e la compartecipazione al costo delle Prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate".

Nel caso di dichiarazione con ISEE pari a zero, prima di concedere l'agevolazione potrà essere verificata l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite il Servizio Sociale o altra struttura comunale demandata e, nel caso di soggetti non assistiti, si potrà escludere dal beneficio economico le domande che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare.

Per le dichiarazioni con reddito percepito ISEE pari a zero o negativo, verranno comunque attivati obbligatoriamente i controlli previsti dal precedente articolo 7.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA RETTA

La retta che deve essere versata mensilmente da chi usufruisce del servizio di Asilo Nido viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, detta retta viene calcolata e definita su criteri basati sull'indicatore ISEE.

Per gli utenti che non presenteranno la dichiarazione ISEE, verranno applicate le quote stabilite annualmente dalla Giunta Comunale nell'apposita deliberazione di approvazione delle tariffe

La retta così determinata è valida, di norma, per la durata dell'intero anno scolastico. Possono essere previste variazioni in corso d'anno solo in presenza di modifiche eccezionali alla situazione socio-economica del nucleo familiare, come previsto al precedente art. 8.

A tale retta dovranno essere aggiunte le eventuali quote fisse dovute per il servizio di prolungamento orario (pre e post orario), qualora tali servizi vengano richiesti. Tali tariffe, approvate annualmente dalla Giunta Comunale sono anch'esse soggette alla riduzione per chiusure del servizio e alle riduzioni previste al precedente articolo 4.

ART. 10 - RIDUZIONI PER ASSENZE, CHIUSURE DEL SERVIZIO, RINUNCE

Ad esclusione degli utenti a cui è applicata la retta fissa agevolata, alla retta mensile verranno detratti Euro 3,00 per ogni giorno di assenza dal servizio; dal 31° giorno di assenza continuativa, per giustificato motivo, la detrazione passerà a Euro 6,00 al giorno; l'utente ha comunque l'obbligo, indipendentemente dalle detrazioni applicate per assenze, di pagare la quota mensile fino alla concorrenza del 30% della retta di contribuzione attribuita. L'aggiornamento successivo e futuro di tali quote, in riferimento al significativo modificarsi delle tariffe e dei costi di gestione del servizio, sarà approvato dalla Giunta Comunale.

Vengono inoltre previste riduzioni, per tutti gli utenti, sulle seguenti quote mensili in relazione ai periodi di vacanza di Natale e Pasqua:

- nella misura del 15% per i mesi di dicembre e gennaio;
- nella misura del 10% per le festività.

Per il solo mese di ammissione o per le chiusure straordinarie del servizio superiori ai 3 giorni, la retta attribuita verrà ridotta in proporzione al periodo di frequenza.

In caso di rinunce definitive al servizio verrà comunque applicata l'intera retta mensile, detratti i giorni di assenza.

CAPO III – ALTRI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

ART. 11 – REFEZIONE SCOLASTICA

La retta attribuita mensilmente a tutti coloro che usufruiscono del servizio di refezione scolastica, all'interno delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ubicate nel territorio comunale, è riferita alla fornitura del pasto di mezzogiorno più le eventuali colazioni e merende previste in relazione all'ordine di scuola frequentato.

È calcolata sulla base di una quota fissa mensile che viene corrisposta dagli utenti, indipendentemente dal numero di presenze, a decorrere dal primo mese di fruizione del servizio e determinata in misura pari al 50% circa della retta dovuta; a questa quota fissa va poi aggiunta una quota giornaliera moltiplicata per i giorni di presenza effettiva nel mese.

Per gli utenti frequentanti scuole che non prevedono la fruizione della refezione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, la quota fissa viene rapportata ai giorni di erogazione del servizio in base ai diversi moduli organizzativi di rientro.

ART. 12 – SERVIZI PARASCOLASTICI

Per tali servizi (pre e post-scuola sc. Infanzia e sc. primaria - custodia sc. primaria Nasica e Secondaria di 1° grado) è previsto il pagamento di una quota mensile, determinata in rapporto alle modalità organizzative del servizio.

Tali quote sono calcolate forfettariamente, su base mensile, indipendentemente dall'effettiva frequenza del servizio da parte dell'utente.

ART. 13 – TRASPORTO SCOLASTICO

La retta per tale servizio è calcolata anch'essa forfettariamente, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio. Nel caso in cui il Comune possa garantire il servizio solo per l'andata o solo per il ritorno, è applicata una riduzione della retta pari al 50%.

La retta è rapportata all'intero anno scolastico ed alla scelta della tratta (andata e ritorno, solo andata o solo ritorno) e dovrà essere corrisposta in tre rate:

- la prima pari al 40% della quota annua, entro il 30 novembre di ogni anno;
- la seconda pari al 30% della quota annua, entro il 28 febbraio di ogni anno;
- la terza pari al 30% della quota annua, entro il 31 maggio di ogni anno.

In caso di mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo superiore al mese, previa formale e motivata richiesta, per comprovati motivi di salute o gravi motivi familiari, si provvederà al rimborso. Se il mancato utilizzo è saltuario non darà diritto ad alcun rimborso o esenzione.

ART. 14 – CENTRO ESTIVO

La retta per questo servizio è composta da una quota fissa forfettaria settimanale che tiene conto del costo del servizio unitamente al costo del pasto e dovuta dagli utenti in base alle settimane di iscrizione. L'addebito della quota avviene successivamente all'iscrizione e prima dell'avvio del servizio, per l'intero periodo di iscrizione richiesto.

Potranno essere accettate rinunce con sospensione del pagamento della retta solo se dovute a cambio di residenza o a gravi motivi (di salute, familiari, ecc.) oppure se il posto lasciato libero consentirà l'inserimento di un altro bambino in lista di attesa.

Si ritengono valide le agevolazioni tariffarie concesse nel corso dell'anno scolastico precedente lo svolgimento del centro estivo comunale e le riduzioni previste all'art. 4.

ART. 15 – ISCRIZIONI – RITIRI

L'iscrizione ai servizi di cui agli artt. n. 11-12-13, è valida per l'intero ciclo scolastico (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado), pertanto dovrà essere effettuata solo il primo anno di ogni ciclo scolastico.

Eventuali iscrizioni tardive potranno essere soddisfatte solo qualora risultino ancora posti disponibili, nel rispetto dei rapporti numerici educatori/bambini, all'interno dei servizi già attivati, e per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico sufficiente capienza dei mezzi di trasporto.

In caso di iscrizione ai servizi di cui agli artt. 12 e 13 che avvengono durante il mese di settembre, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, l'attivazione dei servizi stessa sarà garantita solo a decorrere dal mese successivo.

In caso di iscrizione ai servizi dopo il giorno 15 del mese, verrà applicata la riduzione del 50% della quota mensile.

L'eventuale ritiro dal servizio, dopo l'inizio, deve essere sempre comunicato per iscritto; in tale caso l'emissione del bollettino relativo alla retta di frequenza, cessa dal mese successivo alla data di presentazione della rinuncia.

Qualora il ritiro non venga formalmente comunicato, la retta continua ad essere addebitata.

Per quanto riguarda i servizi parascolastici, non è possibile ritirarsi e riscriversi al servizio nello stesso anno scolastico se non in casi eccezionali che verranno valutati di volta in volta.

Per tali servizi in caso di ritardo dei genitori nel ritirare i figli entro l'orario prestabilito di durata del servizio, sarà addebitata agli interessati, a titolo di sanzione, una quota variabile a seconda del tempo di ritardo, approvata dalla Giunta comunale.

ART. 16 – RIDUZIONI PER CHIUSURE

Nei mesi di settembre, dicembre, gennaio, giugno e nel mese in cui ricadono le festività pasquali vengono previste per tutti gli utenti le seguenti riduzioni sulla quota fissa del servizio di refezione e sulla quota fissa dei servizi parascolastici:

- settembre - nella misura del 50% per tutti gli ordini di scuola;
- dicembre - nella misura del 15% per tutti gli ordini di scuola;
- gennaio - nella misura del 15% per tutti gli ordini di scuola;
- festività Pasquali - nella misura del 10% per tutti gli ordini di scuola;
- giugno - nella misura del 75% per la scuola primaria e secondaria di 1° grado;

La Giunta può modificare con propria deliberazione le percentuali di riduzione in relazione alle giornate di effettivo funzionamento da calendario scolastico annuale.

ART. 17 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Per i servizi scolastici ed educativi di cui sopra (Refezione, Servizi Parascolastici, Trasporto, Centro estivo), potranno essere concesse riduzioni per nuclei familiari in situazioni di difficoltà socio-economiche, a richiesta individuale con applicazione della normativa ISEE, secondo quanto disposto da apposita Deliberazione di Giunta comunale che definisce annualmente soglie e percentuali di riduzione.

La richiesta deve essere presentata annualmente prima dell'inizio di ogni anno scolastico, di norma entro il 31 agosto e comunque non oltre il 31 dicembre.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 del DPCM 159/2013 in materia di ISEE corrente, ovvero in presenza di significative variazioni della situazione occupazionale o reddituale del nucleo familiare, è facoltà dell'utente presentare attestazione ISEE corrente ai fini della richiesta di agevolazioni tariffarie.

Alla scadenza dell'ISEE corrente (il 31/12), in assenza di nuova attestazione ISEE corrente in corso di validità dal gennaio successivo, le agevolazioni tariffarie saranno rideterminate sulla base dell'attestazione ISEE ordinaria valida per l'anno scolastico di riferimento.

È possibile derogare la soglia prevista o prevedere riduzioni maggiori a quelle deliberate per i soli casi segnalati dal Servizio Sociale ed approvati dal responsabile dell'Area Servizi di Comunità.

La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego, comunicato entro i termini previsti dalla legge sul procedimento amministrativo. In caso di accoglimento la misura della riduzione sarà comunicata in occasione della prima bollettazione utile. La richiesta di riduzione o revisione non esonera dall'obbligo del puntuale pagamento dei bollettini, secondo la tariffa già fissata, anche nel periodo in

cui la pratica è all'esame dell'amministrazione; l'eventuale variazione della retta decorre dal mese in cui è stata presentata la domanda di agevolazione.

La retta attribuita è valida per la durata dell'anno scolastico. Possono essere previste variazioni in corso d'anno, solo in presenza di modifiche eccezionali alla situazione del nucleo familiare (es. decessi, separazioni, ecc.), come previsto al precedente art. 8.

Si precisa che le misure di cui al presente articolo e quelle previste all'art. 4 non potranno essere applicate in modalità cumulativa; sarà riconosciuta l'opzione più favorevole all'utente, privilegiando nel caso di utenti con agevolazioni sociali, l'applicazione della misura di cui al presente articolo 17.